Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Verbale di deliberazione
del *CONSIGLIO COMUNALE*

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

N° 22

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO TESTO STATUTO SOCIETARIO DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. E PATTI PARASOCIALI

Il giorno 12/06/2023 alle ore 19:00 nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio Comunale, effettuato l'appello iniziale, risultanti alla trattazione del punto all'ordine del giorno:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	**LETTIERI rag. LUCA - Sindaco**	**Sì**
2	**BOCCHIO dott. GIANLUIGI - Vice Sindaco**	**Sì**
3	**ZUNINO avv. MANUELA - Consigliere**	**Sì**
4	**ROCCA rag. ENRICA - Consigliere**	**Sì**
5	**BURASTERO geom. VITTORIO - Consigliere**	**No**
6	**ZACCARIA dott. REMO - Consigliere**	**No**
7	**CEPOLLINA rag. GIOVANNI BATTISTA - Presidente**	**Sì**
8	**CACCIA dr.ssa MONICA - Consigliere**	**Sì**
9	**AGHITTINO geom. DEMIS - Consigliere**	**Sì**
10	**CAMPISI rag.EMANUELE - Consigliere**	**Sì**
11	**PESCE dott. MATTEO - Consigliere**	**Sì**
12	**BARACCO LINDA ELISA - Consigliere**	**Sì**
13	**PICCININI dott. GIACOMO - Consigliere**	**Sì**
14	**ISELLA dott.ssa LUANA - Consigliere**	**Sì**
15	**MUNEROL dott.ssa FRANCESCA - Consigliere**	**No**
16	**REMBADO avv. GIUSEPPE - Consigliere**	**Sì**
17	**TOGNINI geom. GIOVANNI - Consigliere**	**Sì**
	TOTALE PRESENTI	**14**
	TOTALE ASSENTI	**3**

Partecipa la Sig**. BARBUSCIA dott.ssa Rosetta - Segretario Comunale**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000,

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.**CEPOLLINA rag. GIOVANNI BATTISTA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** a norma di Statuto,

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

In continuazione di seduta…

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta, come indicato al punto n° 8 dell'Ordine del Giorno, invita il Sindaco rag. Luca LETTIERI ad illustrarne il testo da porre in votazione.

Il Sindaco dott. rag. Luca LETTIERI, provvede ad illustrare la proposta sì come depositata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Loano è socio in via diretta della società S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.;

- il medesimo Comune fa parte del Bacino di Affidamento "Provinciale" dell'Area Omogenea della Provincia di Savona, così come stabilito con delibera del Consiglio Provinciale n. 3 del 10.01.2020;

- nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale, la Provincia di Savona, con Delibera di Consiglio Provinciale n.17 del 12/06/2020, ha individuato, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n°1/2014 e ss. mm. ed ii., la forma di gestione cosiddetta "in house providing" quale modalità per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per il Bacino di Affidamento "Provinciale", con la Provincia Ente Capofila per la gestione delle procedure di affidamento;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 30.12.2022 n. 201, al suo art. 14 comma 3, prevede che l'ente di Governo dell'ambito, deve dare conto in apposita relazione delle valutazioni effettuate nella scelta delle modalità di gestione di un servizio pubblico locale, avuto particolare riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea per la forma di affidamento prescelta;

RITENUTO che, sotto tale ultimo profilo, l'ANAC, con deliberazione n. 1074 del 21.11.18, ha rilevato che, nell'ipotesi di affidamento in house, l'ente affidatario "deve esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative" dell'organismo controllato ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del Codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che, con la medesima delibera ANAC ha individuato, tra le possibili modalità di esercizio del controllo analogo la stipula di patti parasociali tra gli Enti locali soci del gestore in house, volti ad attribuire direttamente all'ente di governo A.T.O. poteri di influenza determinante sulle scelte strategiche e sugli atti gestionali della società;

PRESO ATTO che gli enti locali soci di SAT S.p.A. hanno intavolato trattative finalizzate ad una modifica dello Statuto vigente ed alla condivisione di patti parasociali attraverso cui garantire il controllo analogo di cui sopra;

CONSIDERATO che, all'esito delle trattative, sono stati licenziati una proposta di nuovo Statuto e di patti parasociali, allegati rispettivamente sub A e sub B alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

VALUTATO che entrambi i documenti risultano meritevoli di approvazione, in quanto, grazie agli stessi, la Provincia di Savona sarà in grado di esercitare, congiuntamente con i Comuni facenti parte dell'Ambito, il controllo analogo sulla società SAT S.p.A.;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

– il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATI altresì:

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

- il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

- lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTI i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il verbale della 2^ Commissione Consiliare del 05.06.2023;

Il Presidente apre la discussione.

UDITI gli interventi del Consigliere Comunale dott. Giacomo PICCININI, della dott.ssa Luana ISELLA, del Sindaco rag. Luca LETTIERI e del Segretario Generale dott.ssa Rosetta BARBUSCIA (*interventi di cui alla registrazione audio on line allegata*);

Abbandona la Sala delle Adunanze il Consigliere Comunale dott. Giacomo PICCININI – PRESENTI N° 13.

UDITE le dichiarazioni di voto favorevole dei Capigruppo Consiliari dott.ssa Luana ISELLA e geom. Demis AGHITTINO, anche a nome del loro gruppo (*interventi di cui alla registrazione audio on line allegata*);

TERMINATA la discussione e nessuno più chiedendo la parola;

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione che presenta le seguenti risultanze:

PRESENTI N° 13
VOTI FAVOREVOLI N° 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto l'esito della votazione,

DELIBERA

1) - DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

2) - DI APPROVARE, per le motivazioni riportate in premessa, il nuovo testo dello Statuto Societario di S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A., allegato sotto la lettera A della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3) – DI APPROVARE, per le motivazioni riportate in premessa, il testo dei patti parasociali relativi a S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A., allegato sotto la lettera B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

4) – DI AUTORIZZARE il Sindaco, o suo delegato, a partecipare all'Assemblea Straordinaria dei Soci della suddetta società per l'espressione del voto favorevole relativamente all'approvazione dello Statuto allegato sub. A, con mandato ad approvare le integrazioni o le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie rispetto allo stesso, aventi carattere non sostanziale;

5) – DI AUTORIZZARE il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere il testo dei patti parasociali allegato sub B, con mandato ad approvare le integrazioni o le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie rispetto allo stesso, aventi carattere non sostanziale;

6) - DI AVVERTIRE che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

****

Indi, con apposita, separata votazione espressa nelle forme di legge:

PRESENTI N° 13
VOTI FAVOREVOLI N° 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), motivandosi come segue: necessità di esercitare legittimamente il controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci

****

La seduta consiliare termina alle ore 20,35.

****

Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio digitale a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e regolamentari degli aventi diritto, viene approvato e sottoscritto:

il Presidente	il Segretario Comunale
CEPOLLINA rag. GIOVANNI BATTISTA	BARBUSCIA dott.ssa Rosetta

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005

STATUTO

Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE E CARATTERI ISTITUZIONALI – SEDE – DURATA – OGGETTO SOCIALE

Articolo 1 – Denominazione.

1. È costituita una Società per Azioni a capitale interamente pubblico, denominata «***Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.***», siglabile «***S.A.T. S.p.A.***» (d'ora in avanti indicata come «Società»), per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Locali suoi Soci (d'ora in avanti indicati come «Soci pubblici»).

2. La Società opera secondo il modello dell'*in house providing*, come definito dalle Direttive 2014/23 UE, 2014/24 UE e 2014/25 UE, dal D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 ss. mm. ed ii («*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*»), dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 («*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica* ») e dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*»).

Articolo 2 – Caratteri istituzionali.

1. La Società realizza oltre l'80% del proprio fatturato svolgendo i compiti ad essa affidati dalla Provincia di Savona nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 ss. mm. ed ii. («*Norme in materia di individuazione degli Ambiti Ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti*») e suoi provvedimenti attuativi, nell'interesse dei Soci pubblici, sia che questi ultimi partecipino direttamente al capitale sociale sia che vi partecipino indirettamente mediante società *holding* a totale capitale pubblico dagli stessi interamente partecipate.

2. A norma dell'articolo 16, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2016, il mancato rispetto del limite quantitativo del fatturato della Società «*costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto*».

3. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3 *bis*, del D.Lgs. n. 175 del 2016, la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo se «*permett*(e) *di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società*».

4. Nello svolgimento dei compiti ad essa affidati, la Società opera nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, in particolare di quelle in materia di *in house providing* e con particolare riferimento al c.d. «*controllo analogo congiunto*».

5. La Società non può perseguire interessi contrari a quelli dei Soci pubblici.

6. Il controllo analogo congiunto è esercitato mediante l'Assemblea dei Soci ed il Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto, secondo le modalità previste nel presente Statuto, nonché in appositi Patti Parasociali di regolamentazione del funzionamento del Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto.

7. L'esercizio del controllo analogo congiunto non configura un'ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 2373 Cod.civ..

8. Resta ferma la regolamentazione dei rapporti di servizio pubblico affidati a mezzo di apposito contratto e/o convenzione.

9. Tra gli Enti Locali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm. ed ii. («*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*»), possono acquistare la qualità di Soci solo quegli Enti Locali la cui circoscrizione amministrativa ricada nei confini amministrativi dell'Ambito Territoriale Omogeneo «*Zona Omogenea della Provincia di Savona*» stabilito in applicazione della disciplina regionale in tema di ciclo integrato dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 1 del 2014 ss.mm. ed ii. e suoi provvedimenti attuativi.

10. È esclusa la partecipazione alla Società di Soci privati, ad eccezione di quella prescritta da specifiche disposizioni di legge vigenti e purché coerente con la regolamentazione propria delle società *in house providing*. La partecipazione alla Società di capitali privati non può in ogni caso avvenire in forme che comportino controllo o potere di veto o l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

11. Fatto salvo quanto all'uopo previsto in appositi Patti Parasociali, gli Organi della Società sono tenuti ad un generale dovere di trasparenza ed, in particolare, a rendere conoscibili senza ritardo i dati della gestione societaria al fine di consentire ai Soci di esercitare il controllo sull'attività di interesse pubblico svolta dalla Società per loro conto.

12. L'Organo Amministrativo è tenuto ad informare periodicamente e/o a consultare – sugli atti e le attività, nei termini e con le modalità previste dal presente Statuto e dagli appositi Patti Parasociali - l'Assemblea dei Soci ed il Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto.

13. Fermo quanto previsto ai due commi precedenti e quanto all'uopo previsto in appositi Patti Parasociali, ciascun Socio pubblico è in generale titolare:

a) di poteri propulsivi nei confronti dell'Organo Amministrativo, quali, in particolare, la formulazione di proposte di specifiche iniziative inerenti l'esecuzione del contratto di servizio stipulato, sempre nel rispetto dell'economicità del servizio;

b) del diritto di essere informato della gestione societaria, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali appositamente dedicate. I Soci pubblici potranno valutare e richiedere ulteriori meccanismi informativi;

c) del diritto, scollegato dall'entità della partecipazione societaria, di presentare denuncia di gravi irregolarità all'Autorità Giudiziaria competente. La Società è in ogni caso tenuta ad adottare le procedure e i modelli obbligatori operanti in materia di trasparenza amministrativa, prevenzione della corruzione e prevenzione dei reati di cui la Società medesima potrebbe essere ritenuta responsabile.

Articolo 3 – Sede sociale e domicilio digitale – Domicili dei Soci e degli Organi Sociali.

1. La Società ha sede legale nel Comune di Vado Ligure (SV), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese presso il quale è iscritta.

2. L'Organo Amministrativo, laddove consentito dalle disposizioni di legge vigenti, può trasferire la sede della Società, comunque entro i confini amministrativi della Provincia di Savona.

3. L'Organo Amministrativo, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed in funzione delle esigenze dei servizi affidati, può istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, rappresentanze e/o recapiti decentrati.

4. La Società ha domicilio digitale corrispondente all'indirizzo di posta elettronica certificata iscritto presso l'Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

5. Per quel che concerne i loro rapporti con la Società, il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro dei Soci ed il domicilio degli Amministratori e dei Sindaci è quello risultante dal Registro delle Imprese.

6. È onere dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci comunicare la modifica del proprio domicilio.

Articolo 4 – Durata.

1. La durata della Società è fissata fino al 31.12.2050.

2. L'Assemblea Straordinaria dei Soci può deliberare, nel rispetto dei modi prescritti dalle disposizioni di legge vigenti, la proroga o la riduzione del termine di durata della Società.

3. La proroga o la riduzione del termine di durata della Società non attribuisce il diritto di recesso ai Soci pubblici che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

4. L'Assemblea Straordinaria dei Soci può altresì deliberare lo scioglimento anticipato della Società, per le cause previste dall'articolo 2484 Cod.civ., dal presente Statuto e dalla delibera di scioglimento anticipato.

Articolo 5 – Oggetto sociale.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 6 del presente Statuto, la Società, nell'ambito di quanto previsto dalle lett. a), b), d) ed e) dell'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175 del 2016, ha per oggetto principale, in via diretta o attraverso società partecipate e/o controllate, il servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'Ambito Territoriale Ottimale «*Zona Omogenea della Provincia di Savona*», così come definito dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ss. mm. ed ii. («*Norme in materia ambientale*»), dalla legge regionale n. 1 del 2014 ss.mm. ed ii. e suoi provvedimenti attuativi, nonché dall'articolo 3 *bis* («*Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali*») del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. La Società può altresì svolgere qualsiasi attività di servizio, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare allo svolgimento del servizio di cui al comma precedente, comprese quelle collegate ai rifiuti speciali, nonché le ulteriori attività consentite dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente Statuto, compatibilmente con l'affidamento del servizio «*in house providing*».

3. Fermo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006 e dalla legge regionale n. 1 del 2014 ss.mm. ed ii. e suoi provvedimenti attuativi, nonché dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e di gestione integrata dei rifiuti, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, sono comunque da intendersi ricomprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:

a) la raccolta, differenziata e non, il trasporto (per conto proprio o di terzi), il trattamento, l'inertizzazione, lo stoccaggio, lo smaltimento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, ivi espressamente compresi quelli ospedalieri e da imballaggi;

b) la spedizione e la commercializzazione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati nonché delle aree da rifiuti di ogni genere, anche per esecuzione di Ordinanze Sindacali in danno dei proprietari dei siti, ove tali attività siano previste e consentite dalle disposizioni di legge vigenti;

c) la programmazione, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti urbani e speciali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, discariche per rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi e da imballaggi; impianti di produzione di energia da rifiuti di ogni genere; impianti di produzione, di selezione e di trasformazione dei rifiuti di ogni genere). E' esclusa la gestione delle discariche per rifiuti solidi urbani;

d) ogni attività diretta al riutilizzo, alla rigenerazione, al recupero, al riciclo, alla inocuizzazione, al recupero energetico ed in genere, alla trasformazione dei rifiuti, nonchè la conseguente ed eventuale com mercializzazione dei prodotti di tale attività, compresa la relativa consulenza e/o intermediazione;

e) lo studio, la costruzione, la manutenzione e la gestione di impianti, macchinari, attrezzature in genere per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti solidi, urbani ed industriali; il loro eventuale recupero, riciclo, trasformazione e riutilizzazione, sia ai fini agricoli sia industriali e civili in genere;

f) le attività relative al decoro urbano consistenti nella programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di:

f.1. servizi di pulizia di aree pubbliche e/o di uso o interesse pubblico, lavaggio strade e fontane, pulizia dei muri da manifesti e iscrizioni abusive;

f.2. attività di salvaguardia e sanificazione ambientale, igiene urbana e attività inerenti;

g) il servizio di recupero di rifiuti domestici ingombranti;

La Società può altresì svolgere le seguenti attività, se consentite dalle disposizioni di legge vigenti:

a) gestione di servizi pubblici locali in genere, di rilevanza economica e privi di rilevanza, e relativa conduzione di beni mobili ed immobili (di qualsiasi natura, tipo e destinazione) sia di proprietà che di terzi, afferenti ad attività comunali, anche convenzionate; gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali nel caso di separazione dall'attività di erogazione dei servizi; acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità;

b) gestione di servizi tecnico-manutentivi generali e di pulizia civile ed industriale di stabili e di aree pubbliche e di insediamenti produttivi;

c) effettuazione di opere rimboschimento in genere, di sistemazione idraulica-forestale e la gestione di servizi inerenti la cura del verde;

d) fornitura, posa in opera, manutenzione e gestione dei presidi necessari per la segnaletica stradale (orizzontale e verticale) a norma di legge;

f) realizzazione e/o gestione di strutture idonee al funzionamento di parcheggi, spiagge ed aree, a qualsiasi titolo attrezzate per l'uso pubblico e/o limitato, con annessi servizi ed attività di ogni genere e tipologia;

g) gestione, in proprio o per conto terzi, delle attività amministrativa, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali e delle costruzioni e dei manufatti non in concessione a privati in esse contenute; gestione amministrativa e tecnica del servizio di cremazione;

h) attività soggette a tassazione o tariffazione locali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la rimozione neve, lo spurgo delle caditoie, dei pozzetti e delle griglie stradali, dei sottopassi (viari e pedonali), la sanificazione, la disinfezione, la disinfestazione, la derattizzazione, la dezanzarizzazione, di aree pubbliche e/o di uso o di interesse pubblico.

i) la gestione dell'imposta di soggiorno per gli enti locali soci, attraverso lo svolgimento delle attività tecnico-operative ed amministrative finalizzate alla riscossione e all'impiego delle risorse in coerenza con le destinazioni previste dalla legge e dagli indirizzi dei Comuni;

l) approvvigionamento, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, derivanti da qualsiasi fonte energetica;

m) progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di illuminazione pubblica, nonché di servizi di supporto alla mobilità;

n) promozione, diffusione e realizzazione di interventi e impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e assimilate;

o) attività di consulenza, assistenza e servizi in campo energetico e ambientale;

p) la comunicazione finalizzata alla valorizzazione delle attività contemplate nell'oggetto sociale, compresa l'educazione ambientale e l'informazione agli utenti.

q) ogni attività strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale.

4. La Società può intraprendere, se inerenti ai propri fini istituzionali, attività di studio, di ricerca, di formazione, di informazione, di documentazione, anche aventi per obiettivo l'innovazione tecnologica e la realizzazione di progetti pilota, a tal fine operando direttamente o avvalendosi della collaborazione di Enti Pubblici o di soggetti privati. Nel procedervi, la Società agisce quale stazione appaltante ai sensi del Codice dei contratti pubblici.

5. La Società può inoltre:

a) compiere attività, operazioni e prestazioni di natura finanziaria, commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare, purché necessarie o ritenute utili al conseguimento degli scopi sociali;

b) prestare, nel proprio interesse, garanzie reali e personali, per obbligazioni proprie e/o di soggetti terzi;

c) stipulare accordi di collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, ivi compresi contratti di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4 *ter* ss. del D.L. 11 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33;

d) per il perseguimento dei propri scopi sociali, nei limiti (in particolare di quelli di cui all'articolo 2361 Cod.civ.) e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti, costituire e/o assumere o detenere partecipazioni in altre società aventi oggetto sociale analogo o affine, alle quali può altresì affidare fasi complementari della propria attività e/o prestare credito.

6. Nel rispetto delle soglie di fatturato di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Statuto, la Società, nei limiti ed alle condizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti, può partecipare, anche in associazione, raggruppamento o consorzio con altre aziende e/o società, a gare per l'affidamento di servizi in appalto o concessione e svolgere tutte le attività connesse a tali rapporti, a condizione che svolga la parte più rilevante della propria attività in favore dei Soci pubblici e che l'esecuzione di tali servizi sia coerente con i propri fini istituzionali e con l'affidamento *in house* che la caratterizza.

7. Non rientrano nell'oggetto sociale:

a) l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico;

b) l'esercizio del credito;

c) le operazioni che rientrano nell'ambito dell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari e/o finanziari;

d) le altre attività che la legge riserva a particolari soggetti, pubblici o privati.

8. È vietata la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati.

9. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo per finanziare spese di investimento.

10. Nei casi in cui è consentito, l'indebitamento è contestuale all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

11. Sono ammesse operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità.

12. Le attività svolte alla data di adozione del presente Statuto potranno comunque essere proseguite fino ad esaurimento dei relativi obblighi contrattuali.

Articolo 6 – Principi generali dell'attività sociale.

1. La gestione e l'attività societaria perseguono gli interessi dei Soci pubblici e sono rette da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché di sostenibilità della gestione integrata dei rifiuti.

2. La Società è tenuta:

a) all'acquisto di lavori, beni e servizi nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

b) nel reclutare il personale, anche dirigenziale, a rispettare i principi di cui al comma 1 del presente articolo e quelli di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 («*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»);

c) a dotarsi dei regolamenti prescritti dalle disposizioni di legge vigenti.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI ED OBBLIGAZIONI

Articolo 7 – Capitale sociale.

1. Il capitale sociale è di Euro ... (...), interamente versato, suddiviso in n. ... azioni ordinarie del valore nominale di ... Euro ciascuna.

2. Possono partecipare al capitale sociale, e dunque essere Soci, gli Enti Locali di cui all'articolo 2, comma 9, del presente Statuto e soggetti privati, nei limiti di cui al medesimo articolo 2, comma 10.

3. I Soci pubblici di cui all'articolo 2, comma 9, del presente Statuto possono partecipare al capitale sociale anche indirettamente, per mezzo di società *holding* a totale capitale pubblico dagli stessi interamente partecipate.

4. Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto, nei limiti di legge, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, alle condizioni e nei termini dalla stessa stabiliti.

5. In caso di aumento di capitale da parte dei Soci pubblici, salva diversa disposizione assembleare ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, Cod.civ., i Soci pubblici che hanno sottoscritto l'aumento hanno diritto ad un numero di nuove azioni pari alla quota percentuale di azioni risultante dal Libro dei Soci alla data della deliberazione di aumento di capitale.

6. L'aumento di capitale sottoscritto da Soci privati nei limiti di cui all'articolo 2, comma 11, del presente Statuto, è possibile, pena l'invalidità delle relative delibere, soltanto se

rimangono inalterate le condizioni per il modello *in house providing* ed il controllo analogo da parte dei Soci.

Articolo 8 – Azioni e obbligazioni.

1. Le azioni sono nominative, indivisibili, trasferibili nei limiti di cui al presente Statuto e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.

2. Ogni azione dà diritto ad un voto.

3. I versamenti e/o i conferimenti sulle azioni sottoscritte devono essere effettuati nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

4. Previa deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, la Società può non emettere i titoli azionari o adottare diverse tecniche di legittimazione e circolazione dei titoli azionari medesimi.

5. Purché siano rispettate le caratteristiche istituzionali della Società, l'Assemblea Straordinaria dei Soci può deliberare l'emissione di obbligazioni, determinandone le condizioni di collocamento e di estinzione nel rispetto delle modalità prescritte dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 9 – Qualità di azionista.

1. La qualità di azionista nei rapporti con la Società è acquistata unicamente con l'iscrizione nel Libro dei Soci.

2. La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata all'atto costitutivo, al presente Statuto e a tutte le deliberazioni degli Organi della Società, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Articolo 10 – Finanziamento da parte dei Soci.

1. La Società può acquisire finanziamenti dai Soci, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 11 – Trasferimento delle azioni e del diritto di opzione sulle azioni – Diritto di prelazione degli Enti Locali Soci.

1. Fermo il rispetto dei caratteri istituzionali e dell'oggetto sociale, anche al fine di assicurare che la eventuale partecipazione alla Società di Soci privati non comporti controllo o potere di veto o l'esercizio di un'influenza determinante su di essa, le azioni e il diritto di opzione sulle azioni della Società a seguito di aumento di capitale da parte dei Soci pubblici ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del presente Statuto, sono trasferibili esclusivamente agli Enti Locali di cui all'articolo 2, comma 9, anche non Soci e a condizione che non vengano alterate le condizioni di controllo analogo congiunto e i

presupposti per l'affidamento *in house providing.* Resta fermo il diritto di prelazione in favore dei Soci pubblici di cui ai commi successivi.

2. Il trasferimento diviene efficace nei confronti della Società solo con la sua iscrizione nel Libro dei Soci da parte dell'Organo Amministrativo. L'Organo Amministrativo iscrive il trasferimento nel Libro dei Soci solo dopo avere accertato che il trasferimento è avvenuto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e del presente Statuto.

3. Nel caso in cui l'Organo Amministrativo accerti che il trasferimento è avvenuto in violazione delle disposizioni di legge vigenti e/o del presente Statuto, il cessionario non può essere iscritto nel Libro dei Soci, non è legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi. L'eventuale, ulteriore trasferimento da parte dell'acquirente non legittimato è privo di effetti verso la Società.

4. Ad ogni Socio pubblico è riconosciuto il diritto di prelazione sulle azioni o sul diritto di opzione sulle azioni da qualunque altro Socio pubblico trasferiti, a qualsiasi titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, vendita, donazione, permuta, conferimento in Società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione o liquidazione della Società).

5. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione di cui al comma precedente, il Socio pubblico che intende trasferire ad uno o a più Enti Locali non Soci, necessariamente Enti Locali di cui all'articolo 2, comma 9, del presente Statuto, o società *holding* a totale capitale pubblico dagli stessi interamente partecipate, tutte o parte delle proprie azioni o il diritto di opzione sulle azioni deve darne preventiva comunicazione all'Organo Amministrativo e agli altri Soci con lettera raccomandata A/R o con messaggio di posta elettronica certificata, indicando: denominazione e indirizzo dell'Ente Locale non Socio cessionario o degli Enti Locali non Soci cessionari, il numero di azioni o di diritti di opzione oggetto della proposta, il prezzo e tutte le altre condizioni comunque rilevanti.

6. Entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, il Socio pubblico o i Soci pubblici che intenda o che intendano esercitare il diritto di prelazione sulle azioni o sul diritto di opzione sulle azioni informa o informano per iscritto, con lettera raccomandata A/R o con messaggio di posta elettronica certificata, l'Organo Amministrativo, il Presidente del Collegio Sindacale, il Socio denunciante e gli altri Soci pubblici della sua o della loro volontà incondizionata di acquistare.

7. Decorso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione senza che sia pervenuta alcuna manifestazione di volontà dei Soci pubblici di acquistare le azioni o il diritto di opzione sulle azioni, il diritto di prelazione si intende rinunciato ed il Socio pubblico denunciante può trasferire le proprie azioni o il proprio diritto di opzione sulle azioni

all'Ente Locale non Socio o agli Enti Locali non Soci, purché alle stesse condizioni indicate nella comunicazione di cui al comma 5 precedente.

8. Se il trasferimento all'Ente Locale non Socio o agli Enti Locali non Soci non è perfezionato entro sei (6) mesi dal momento in cui il trasferimento è divenuto libero, il Socio pubblico che intende trasferire tutte o parte delle proprie azioni o il diritto di opzione sulle azioni deve nuovamente offrirli in prelazione.

9. Se più Soci pubblici esercitano il diritto di prelazione, le azioni o il diritto di opzione sulle azioni vengono acquistati in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società alla data della comunicazione di cui al comma 5 precedente.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 12 – Organi della Società.

1. Sono Organi della Società:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d) l'Amministratore Delegato, se nominato;

e) il Collegio Sindacale.

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13 – Assemblea dei Soci.

1. L'Assemblea dei Soci è Ordinaria e Straordinaria.

2. L'Assemblea dei Soci, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte conformemente alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

3. L'Assemblea dei Soci si riunisce in prima, seconda ed, eventualmente, in ulteriori convocazioni.

Articolo 14 – Convocazione e sede.

1. L'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo almeno trenta (30) giorni prima della data fissata per la riunione, mediante avviso comunicato ai Soci e ai Sindaci effettivi, con lettera raccomandata A/R, da spedirsi ai domicili di cui all'articolo 3, comma 5, del presente Statuto, o a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso.

2. Qualunque sia il mezzo di comunicazione utilizzato, la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione deve essere nella disponibilità dell'Organo Amministrativo almeno otto (8) giorni prima della data fissata per la convocazione.

3. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

4. Nell'avviso di convocazione può altresì essere indicata la data, l'ora ed il luogo per la seconda, ulteriore convocazione, per il caso in cui alla prima convocazione l'Assemblea dei Soci non risulti regolarmente costituita.

5. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima e deve svolgersi non oltre trenta (30) giorni dalla precedente.

6. Nel caso in cui l'Assemblea dei Soci in prima convocazione non risulti regolarmente costituita e nell'avviso di convocazione non sia stata fissata la data di seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci deve essere nuovamente convocata entro trentacinque (35) giorni dalla prima e con le stesse modalità.

7. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita e può validamente deliberare se è rappresentato l'intero capitale sociale avente diritto di voto ed è presente la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Ciascun partecipante può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga adeguatamente informato.

8. Qualora l'Assemblea dei Soci si svolga nei modi di cui al comma precedente, l'Organo Amministrativo deve comunicare senza ritardo le deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale assenti.

9. L'Assemblea dei Soci è convocata dall'Organo Amministrativo, nella forma Ordinaria, almeno una volta l'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o sussistano particolari esigenze relative alla sua struttura e/o alla sua organizzazione.

10. Nel caso di cui al comma precedente, l'Organo Amministrativo comunica le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 Cod.civ..

11. In generale l'Assemblea dei Soci è convocata quando:

a) l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno;

b) ne facciano richiesta scritta almeno 5 (cinque) Soci pubblici oppure tanti Soci pubblici che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale, indicando, a pena di inammissibilità della richiesta, gli argomenti da trattare;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

12. Di regola, l'Assemblea dei Soci è convocata presso la sede della Società.

13. L'Assemblea dei Soci può altresì essere convocata presso una sede e/o in un luogo diverso dalla sede della Società, purché l'Organo Amministrativo ne dia atto nell'avviso di convocazione e l'Assemblea dei Soci si svolga entro i confini amministrativi della Zona Omogenea della Provincia di Savona.

14. L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, mediante collegamento da remoto, a condizione che:

a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea dei Soci ed il Segretario, ovvero il notaio, che provvederanno alla redazione e alla sottoscrizione del verbale;

b) i partecipanti possano essere identificati;

c) i partecipanti possano seguire, partecipare e intervenire in tempo reale alla discussione, nonché partecipare alla votazione simultanea delle materie trattate;

d) i partecipanti possano ricevere, trasmettere e visionare in tempo reale documenti;

e) nell'avviso di convocazione siano indicate le piattaforme da remoto utilizzabili per la partecipazione a distanza.

15. Se l'Assemblea dei Soci si svolge ai sensi del comma precedente, la stessa si considera svolta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario, ovvero il notaio.

Articolo 15 – Partecipazione.

1. Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci.

2. Fatto salvo il caso in cui le azioni siano dematerializzate, negli altri casi i Soci partecipano all'Assemblea previo deposito dei propri certificati azionari almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la convocazione. I certificati azionari sono depositati presso la sede della Società o presso gli istituti bancari indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci e non possono essere ritirati prima che abbia avuto luogo l'Assemblea dei Soci.

3. Fermo quanto previsto all'articolo 2372 Cod.civ., è ammessa la rappresentanza per delega scritta a persona diversa dagli Amministratori, dai Sindaci o dai dipendenti della Società, a condizione che la delega venga trasmessa all'Organo Amministrativo almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la convocazione.

Articolo 16 – Costituzione e deliberazioni – Accertamenti e poteri del Presidente.

1. Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci valgono le disposizioni di legge vigenti, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19 e 20 del presente Statuto.

2. Spettano al Presidente dell'Assemblea dei Soci la verifica della regolarità della costituzione e delle deliberazioni, l'accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti, la moderazione del suo svolgimento, l'accertamento dei risultati delle votazioni e, in occasione della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, la verifica del rispetto dell'equilibrio di genere.

3. L'adempimento delle verifiche e degli accertamenti di cui al comma precedente deve risultare dal verbale dell'Assemblea dei Soci di cui all'articolo successivo.

4. Nel moderare l'Assemblea dei Soci, spettano al Presidente pieni poteri in ordine:

a) alla direzione dell'Assemblea dei Soci;

b) alla regolamentazione della discussione;

c) alla verbalizzazione degli interventi;

d) alla fissazione delle modalità delle votazioni.

5. In occasione della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale, se accerta che, nella composizione degli Organi Sociali predetti, non è rispettato l'equilibrio di genere, il Presidente dell'Assemblea dei Soci sospende la votazione e invita a trovare un'intesa rispettosa dell'equilibrio di genere.

Articolo 17 – Presidenza – Segreteria – Verbalizzazione.

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, la Presidenza dell'Assemblea dei Soci è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente, se nominato, o ancora, dall'Amministratore Delegato se nominato e delegatario del relativo potere, oppure dall'Amministratore presente più anziano di età.

2. Qualora l'Assemblea dei Soci non possa, per qualsiasi causa, essere presieduta da nessuno dei soggetti di cui al comma precedente, il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci con il voto della maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci è assistito da un Segretario designato a norma dell'articolo 2371 Cod.civ..

4. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando, per legge o per scelta del Presidente dell'Assemblea dei Soci, al verbale dell'Assemblea dei Soci provvede un notaio.

5. Ove lo ritenga opportuno, Il Presidente dell'Assemblea dei Soci può nominare due scrutatori tra i rappresentanti dei Soci ed i Sindaci effettivi presenti all'Assemblea.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, salvo che alla redazione del verbale provveda un notaio.

7. Il verbale dell'Assemblea dei Soci deve indicare:

a) la data dell'Assemblea;

b) i Soci partecipanti e gli altri soggetti presenti;

c) il capitale sociale rappresentato, sia singolarmente da ciascun Socio partecipante, sia complessivamente da tutti i Soci partecipanti;

d) la sommaria descrizione dello svolgimento dell'Assemblea;

e) le modalità e il risultato delle votazioni;

f) l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti e dissenzienti;

g) gli accertamenti di cui all'articolo 17, comma 2, del presente Statuto.

8. Il verbale dell'Assemblea dei Soci deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione.

9. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci si accerta che il verbale venga trasmesso senza ritardo ai Soci e agli Organi della Società.

Articolo 18 – Assemblea Ordinaria.

1. Fermi i poteri riconosciuti al Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto dai Patti Parasociali, l'Assemblea Ordinaria dei Soci delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e ad essa attribuite dal presente Statuto.

2. In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita se è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.

3. Se alla prima convocazione non è complessivamente rappresentata almeno la metà del capitale sociale, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata, fatto salvo il caso in cui nell'avviso di prima convocazione sia stata indicata anche la data, l'ora e il luogo di seconda convocazione.

4. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera sulle materie che avrebbero dovuto essere trattate in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale rappresentato.

5. In caso di ulteriori convocazioni, si applica il comma precedente.

Articolo 19 – Materie riservate all'Assemblea Ordinaria.

1. L'Assemblea Ordinaria dei Soci delibera sulle materie di cui all'articolo 2364 Cod.civ..

In particolare:

a) approva il bilancio (articolo 2364, comma 1°, n. 1), Cod.civ.);

b) nomina e revoca (articolo 2364, comma 1°, n. 2), Cod.civ.):

b.1. i Consiglieri di Amministrazione e, fra di essi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo nominato esclusivamente quale sostituto del Presidente del Consiglio di Amministrazione assente o impedito e senza attribuzione di compensi aggiuntivi;

b.2. i Sindaci e, fra di essi, il Presidente del Collegio Sindacale, nonché il diverso soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nel rispetto della normativa vigente;

c) determina, nel rispetto delle disposizioni e nei limiti di legge vigenti per le società a controllo pubblico, il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del diverso soggetto incaricato della revisione legale dei conti (articolo 2364, comma 1°, n. 3), Cod.civ.);

d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci (articolo 2364, comma 1°, n. 4), Cod.civ.);

e) delibera su ogni altra materia attribuitale dalla legge (articolo 2364, comma 1°, n. 5), Cod.civ.);

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari (articolo 2364, comma 1°, n. 6), Cod.civ.).

2. In deroga agli articoli 2380 *bis* e 2409 *novies* Cod.civ., all'Assemblea Ordinaria dei Soci spetta deliberare in ordine:

a) alla distribuzione degli utili;

b) agli atti di indirizzo e agli obiettivi a cui l'Organo Amministrativo deve conformare la propria attività, anche con riguardo a quanto previsto dall'articolo 147 *quater* («*Controlli sulle società partecipate non* quotate») del D.Lgs. n. 267 del 2000, nonché dall'articolo 19, da commi 5, 6 e 7 («*Gestione del personale*»), del D.Lgs. n. 175 del 2016 e in particolare all'approvazione:

b.1. della relazione programmatica;

b.2. del piano degli investimenti;

b.3. del piano occupazionale;

b.4. del piano delle alienazioni;

b.5. del piano degli acquisti di beni e servizi e degli impegni di spesa;

b.6. degli acquisti di beni e servizi per importi superiori a Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), se non compresi nei Piani di cui alle lettere b) precedenti;

c) agli atti di indirizzo e agli obiettivi a cui le società eventualmente partecipate e/o controllate dalla Società devono conformare la propria attività, *ivi* compresa l'approvazione dei piani e degli acquisti di beni e servizi e degli impegni di spesa di cui alle lett. b) precedenti, nonché la designazione dei rappresentanti nelle società eventualmente partecipate e/o controllate e le eventuali modifiche dei relativi Statuti;

d) all'acquisto e/o all'affitto e alla cessione di immobili, se non compresi nei Piani di cui alle lettere c) precedenti;

e) alla stipula di mutui e alle operazioni di finanziamento e/o di indebitamento, se non comprese nei Piani di cui alle lettere c) precedenti;

f) all'acquisto e alla dismissione di partecipazioni, se non comprese nei Piani di cui alle lettere c) precedenti;

g) all'acquisto e/o all'affitto e alla cessione di aziende e/o di rami di azienda, se non compresi nei Piani di cui alle lettere c) precedenti;

h) alla stipula di convenzioni, di accordi con Enti Locali e loro associazioni per l'erogazione di servizi ricompresi nell'oggetto sociale, se non compresi nei Piani di cui alle lettere c) precedenti;

i) al controllo, sia nel corso dell'esercizio sociale che a consuntivo, dello stato di attuazione degli obiettivi della Società e delle società eventualmente partecipate e/o controllate, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;

j) ad ogni ulteriore atto ritenuto utile e/o necessario a disciplinare il controllo analogo congiunto Soci pubblici e ad assicurarne l'efficacia e l'effettività.

3. Ferma la responsabilità dell'Organo Amministrativo per gli atti compiuti, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), Cod.civ. sono oggetto della preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci:

a) il trasferimento della sede legale, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, rappresentanze e/o recapiti decentrati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del presente Statuto;

b) l'attribuzione di specifiche deleghe al Presidente o ad altro Consigliere del Consiglio di Amministrazione;

c) l'eventuale nomina di un Direttore Generale e l'attribuzione di specifiche deleghe;

d) lo svolgimento, anche mediante partecipazione a procedure di evidenza pubblica, di servizi per soggetti diversi dagli Soci pubblici, nel limite dell'oggetto sociale ed entro il limite di fatturato di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e all'articolo 2 del presente Statuto.

4. Ove intenda adottare decisioni sulle materie di cui al comma precedente, l'Organo Amministrativo deve convocare l'Assemblea, trasmettendo la relativa proposta di deliberazione ai singoli Soci e al Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto, almeno 20 (venti) giorni prima della data di prima convocazione.

5. Al fine di consentire ai Soci pubblici la rispettiva istruttoria tecnica interna sulla proposta, a quest'ultima devono essere allegati un parere del Collegio Sindacale e una relazione illustrativa.

Articolo 20 – Assemblea Straordinaria.

1. Fermi i poteri riconosciuti al Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto da appositi Patti Parasociali, l'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e ad essa attribuite dal presente Statuto.

2. In prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci è regolarmente costituita se è rappresentata più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

3. Se alla prima convocazione non è complessivamente rappresentata più della metà del capitale sociale, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata, fatto salvo il caso in cui nell'avviso di convocazione siano stati già indicati anche la data, l'ora e il luogo di seconda convocazione.

4. In seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre 1/3 (un terzo) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato.

5. In caso di ulteriori convocazioni, si applica il secondo comma precedente.

CAPO II

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 21 – Organo Amministrativo.

1. La Società, stanti le cospicue funzioni cui è deputata e l'esigenza di coordinamento e controllo con i territori serviti, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza generale della Società.

3. Gli Amministratori:

a) non possono essere dipendenti di Amministrazioni Pubbliche controllanti o vigilanti;

b) devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di autonomia, nonché degli altri requisiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti;

c) restano in carica per tre esercizi sociali consecutivi;

d) cessano naturalmente dalla carica alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo degli esercizi sociali del loro mandato;

e) possono essere rieletti;

f) hanno diritto ad un compenso annuo lordo, onnicomprensivo. L'ammontare del compenso e le modalità di erogazione sono determinate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lett. c), del presente Statuto e delle disposizioni di legge vigenti, nei limiti di legge e di quelli di cui al successivo articolo 27 del presente Statuto.

4. L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale – previa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lett. c), del presente Statuto, che ne determina anche i poteri e gli eventuali compensi –, nonché procuratori speciali e mandatari in genere al fine di compiere specifici atti o categorie di atti.

5. Ferme le disposizioni ed i limiti di legge vigenti, in particolare in materia di *in house providing*, nel periodo di *vacatio* tra la scadenza naturale del mandato degli Amministratori uscenti e l'assunzione della carica da parte degli Amministratori entranti, gli Amministratori cessati esercitano i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 22 – Nomina e revoca.

1. La nomina del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea Ordinaria dei Soci ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lett. b.1), del presente Statuto.

2. La scelta dei Consiglieri deve assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere, garantendo che il genere meno rappresentato esprima almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

3. Restano ferme le verifiche e i poteri del Presidente dell'Assemblea dei Soci di cui all'articolo 16, commi 2 e 5, del presente Statuto.

4. La scelta da parte dell'Assemblea del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione avviene contestualmente alla nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lett. b.1), del presente Statuto.

5. Il Consiglio di Amministrazione – previa autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lett. b), del presente Statuto, delegare parte dei propri compiti e delle proprie funzioni al Presidente o ad un membro del Consiglio, che in

tal caso assume la carica di Amministratore Delegato, purché la scelta ricada su un soggetto di comprovata esperienza nel settore operativo o amministrativo che gli viene delegato. Si intendono conferiti solo i compiti e le funzioni indicate nell'atto di conferimento della delega.

6. La nomina dei Consiglieri avviene con le modalità specificate ai successivi commi, sulla base di liste formate dai Soci pubblici nelle quali i candidati devono essere elencati in ordine numerico progressivo e nel rispetto dell'equilibrio di genere.

7. Le liste predisposte dai Soci pubblici devono essere sottoscritte da chi le presenta e devono essere depositate presso la sede della Società, a libera visione, almeno 30 (trenta) giorni prima della prima convocazione dell'Assemblea dei Soci per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

8. Ogni Socio pubblico non può presentare, o concorrere a presentare, più di una lista, né può votare liste diverse. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti dati in violazione del divieto suddetto non sono attribuiti ad alcuna lista.

9. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci pubblici che, singolarmente o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di almeno il 4% (quattro per cento) del capitale sociale.

10. Le liste devono essere accompagnate:

a) da informazioni relative ai Soci pubblici che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e l'allegazione di una certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione dichiarata;

b) dalle dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche;

c) dal *curriculum vitae* dei candidati.

11. Le liste presentate in violazione dei commi precedenti si considerano non presentate.

12. Alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede nei seguenti termini:

a) la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi esprime, nell'ordine numerico progressivo con il quale sono stati candidati, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione tranne uno;

b) il restante Consigliere è espresso, nella persona del primo candidato della lista, dalla lista di minoranza che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi.

13. Qualora la lista di minoranza non ottenga una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della lista medesima, la lista di maggioranza esprime tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

14. Qualora venga presentata un'unica lista, o nessuna lista venga presentata, l'Assemblea dei Soci delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento suddetto.

15. Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lett. b.1), del presente Statuto. Gli Amministratori possono essere revocati anche in assenza di giusta causa. In caso di revoca senza giusta causa, nessun compenso o risarcimento è dovuto all'Amministratore revocato, il quale, all'atto di assumere la carica di Amministratore, accetta espressamente la presente disposizione statutaria.

Articolo 23 – Poteri.

1. L'Organo Amministrativo, nel rispetto dei caratteri istituzionali della Società, delle competenze e degli indirizzi dell'Assemblea dei Soci e delle prerogative e delle decisioni del Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto, è investito dei poteri di amministrazione e dà esecuzione alle decisioni dell'Assemblea dei Soci, sia quanto agli atti di ordinaria amministrazione sia quanto agli atti di straordinaria amministrazione.

2. In particolare, all'Organo Amministrativo spetta il compito di porre in essere tutti gli atti necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge e per Statuto sono riservati ad altri Organi.

3. L'Organo Amministrativo è soggetto ad un potere di coordinamento da parte dei Soci pubblici che viene esercitato per il tramite dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto. In particolare, gli Amministratori sono tenuti:

a) a rispettare le decisioni preventive sugli obiettivi e sulle decisioni strategiche espresse dal Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto;

b) a rendere all'Assemblea dei Soci e al Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto relazioni sull'andamento della gestione della Società e delle attività dalla stessa svolte;

c) a rendere con immediatezza ai Soci che lo richiedano, ogni informazione sulle modalità di gestione dei servizi affidati alla Società.

d) a riferire con propria deliberazione, ove richiesto da un Socio pubblico o da più Soci pubblici o dal Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto, in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla Società e all'evoluzione della sua gestione, con

particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi e gestionali dei singoli segmenti gestionali e del territorio servito.

Articolo 24 — Sostituzione dei Consiglieri di Amministrazione.

1. Se nel corso del mandato cessano dalla carica, per dimissioni o per altra causa, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri cessati devono essere sostituiti senza ritardo. Si applica il procedimento di cui all'articolo 22 del presente Statuto.

2. La sostituzione deve garantire il rispetto dell'equilibrio di genere.

3. Nelle more della sostituzione, in casi di somma urgenza il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla surrogazione provvisoria dei Consiglieri di Amministrazione cessati e della surrogazione deve essere data notizia ai Soci.

4. I Consiglieri di Amministrazione nominati in sostituzione subentrano nell'anzianità di carica di quelli sostituiti, cessando alla data in cui sarebbero cessati i Consiglieri sostituiti.

5.Se nel corso del mandato cessano dalla carica, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione, il Consiglio si intende dimissionario e i Consiglieri rimasti in carica convocano senza ritardo l'Assemblea dei Soci per eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione. Si applica il procedimento di cui all'articolo 22 del presente Statuto.

5. Se nel corso del mandato cessano dalla carica, per dimissioni o per altra causa, tutti i Consiglieri di Amministrazione, si applica l'articolo 2386, comma 5, Cod.civ..

Articolo 25 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di mancanza o di impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, oppure dall'Amministratore Delegato, se nominato e se delegatario del potere di convocazione, quando:

a) il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno;

b) ne facciano richiesta scritta almeno due Consiglieri, o il Collegio Sindacale o il Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con lettera raccomandata A/R o con PEC, da inviarsi agli Amministratori e ai Sindaci effettivi risultanti dal Registro delle Imprese, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la convocazione o, nei casi di urgenza, che deve essere motivata nella convocazione, almeno un giorno libero prima della data fissata per la convocazione.

3. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo di convocazione, nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

4. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito quando partecipano la maggioranza dei Consiglieri e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci.

5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, quest'ultimo nominato dal Consiglio tra i suoi componenti in occasione di ogni convocazione.

6. Di regola, il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della Società.

7. Il Consiglio di Amministrazione può altresì essere convocato presso una sede e/o un luogo diverso dalla sede della Società, purché il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, ne dia atto nella convocazione e il Consiglio di Amministrazione si svolga nel territorio della Zona Omogenea della Provincia di Savona di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

8. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche in più luoghi, mediante collegamento da remoto, a condizione che:

a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, e il Segretario, che provvederanno alla redazione e alla sottoscrizione del verbale;

b) i partecipanti possano essere identificati;

c) i partecipanti possano seguire, partecipare e intervenire in tempo reale alla discussione, nonché partecipare alla votazione simultanea delle materie trattate;

d) i partecipanti possano ricevere, trasmettere o visionare in tempo reale documenti;

e) nell'avviso di convocazione siano indicate le piattaforme da remoto utilizzabili per la partecipazione a distanza.

9. Se il Consiglio di Amministrazione si svolge ai sensi del precedente comma, lo stesso si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, e il Segretario.

10. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, il Consiglio di Amministrazione si intende regolarmente costituito se sono presenti tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci effettivi. In tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione non può deliberare qualora anche un solo Consigliere o un solo Sindaco effettivo dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti discussi.

Articolo 26 – Rappresentanza della Società.

1. La firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato e titolare di specifica delega (e nei limiti della delega), all'Amministratore Delegato.

2. In caso di vacanza dell'incarico o di temporanea assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la firma e la legale rappresentanza della Società spettano al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, risultando assente o impedito anche quest'ultimo, al Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

3. La rappresentanza della Società e la firma possono spettare, eventualmente, anche al Direttore Generale e a procuratori speciali e mandatari in genere nei limiti delle deleghe conferite.

Articolo 27 – Compensi e rimborso spese.

1. L'Assemblea Ordinaria dei Soci stabilisce i compensi e le indennità a favore degli Amministratori, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

2. L'Assemblea Ordinaria dei Soci provvede anche a fissare le modalità di ripartizione dei compensi e delle indennità tra i Consiglieri di Amministrazione.

3. Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni di ufficio.

4. È fatto espresso divieto di corrispondere agli Amministratori gettoni di presenza e premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

CAPO IV
COLLEGIO SINDACALE E
REVISIONE LEGALE

Articolo 28 – Collegio Sindacale.

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due Sindaci supplenti.

2. I membri del Collegio Sindacale, sia effettivi che supplenti, ivi compreso il Presidente, sono nominati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lett. b.2), del presente Statuto, tra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di autonomia, nonché degli altri requisiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti e iscritti nel Registro dei Revisori legali.

3. I membri del Collegio Sindacale, sia effettivi che supplenti:

a) restano in carica per tre esercizi sociali consecutivi;

b) cessano dalla carica al più tardi alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo degli esercizi sociali del loro mandato;

c) possono essere rieletti.

4. L'Assemblea Ordinaria dei Soci determina, all'atto della loro nomina, il compenso lordo dei membri del Collegio Sindacale, per l'intera durata del mandato ed onnicomprensivo. È altresì di competenza dell'Assemblea Ordinaria dei Soci la determinazione delle modalità di erogazione del compenso, entro i limiti delle disposizioni di legge vigenti e dell'articolo 30 del presente Statuto.

5. La scelta dei Sindaci deve assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere, garantendo che il genere meno rappresentato esprima almeno 1/3 (un terzo) del Collegio Sindacale.

6. Restano ferme le verifiche e i poteri del Presidente dell'Assemblea dei Soci di cui all'articolo 16, commi 2 e 5, del presente Statuto.

7. La nomina dei Sindaci, sia effettivi che supplenti, avviene sulla base di liste formate dagli Soci pubblici, nelle quali i candidati devono essere elencati in ordine numerico progressivo.

8. Le liste possono essere presentate da singoli Soci pubblici o da più Soci pubblici insieme, a condizione che, singolarmente o insieme, rappresentino almeno il 4% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto.

9. Le liste presentate dai Soci pubblici devono essere sottoscritte da chi le presenta e devono essere depositate presso la sede della Società, a libera visione, almeno 30 (trenta) giorni prima della prima convocazione dell'Assemblea dei Soci per la nomina del Collegio Sindacale, ferme eventuali, ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalle disposizioni di legge vigenti.

10. Le liste indicano la tipologia di candidatura, se a Sindaco effettivo o a Sindaco supplente.

11. Ogni Socio pubblico non può presentare, o concorrere a presentare, più di una lista, né può votare liste diverse. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti dati in violazione del divieto suddetto non sono attribuiti ad alcuna lista.

12. Le liste devono essere accompagnate:

a) da informazioni relative ai Soci pubblici che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione, singolarmente o complessivamente, detenuta e l'allegazione di una certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione dichiarata;

b) da una completa informativa sulle caratteristiche dei candidati, nonché da una loro dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge

vigenti ed esprima l'accettazione della candidatura, nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

13. Le liste presentate in violazione di quanto previsto dai commi precedenti si considerano non presentate.

14. Alla nomina dei membri del Collegio Sindacale si procede nei seguenti termini:

a) sono nominati Sindaci effettivi:

a.1. il candidato indicato come effettivo al numero 1) della lista che ha ottenuto il miglior risultato;

a.2. il candidato indicato come effettivo al numero 1) della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato;

a.3. il candidato indicato come effettivo al numero 1) della lista che ha ottenuto il terzo miglior risultato oppure, nel caso in cui siano presentate due sole liste, il candidato numero 2) della lista che ha ottenuto il miglior risultato;

b) sono nominati Sindaci supplenti:

b.1. il candidato indicato come supplente al numero 1) della lista che ha ottenuto il miglior risultato;

b.2. il candidato indicato come supplente al numero 1) della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato.

15. Se due o più liste ottengono il medesimo numero di voti, si procede a nuova votazione.

16. In caso di ulteriore parità, prevale la lista presentata dai Soci pubblici in possesso della partecipazione più elevata oppure, in subordine, presentata dal maggior numero di Soci pubblici.

17. Se viene presentata una sola lista, tutti i membri del Collegio Sindacale, sia effettivi che supplenti, sono eletti nell'ambito della lista unica.

18. Se non viene presentata alcuna lista, l'Assemblea Ordinaria dei Soci delibera con le maggioranze di legge.

19. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, ivi espressamente compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli specificamente prescritti per le società a partecipazione pubblica e in particolare per le società *in house*.

20. Il Collegio Sindacale vigila, altresì, sul rispetto dei principi generali dell'attività sociale di cui all'articolo 6, nonché sull'adeguatezza del modello organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 29 – Sostituzione dei membri del Collegio Sindacale.

1. Se nel corso del mandato cessano dalla carica, per dimissioni o per altra causa, uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti della stessa lista, nell'ordine atto a garantire il rispetto dell'equilibrio di genere.

Articolo 30 – Compensi e rimborsi.

1. L'Assemblea Ordinaria dei Soci stabilisce i compensi e le indennità a favore dei Sindaci, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

2. Ai membri del Collegio Sindacale spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni di ufficio.

3. È fatto espresso divieto di corrispondere ai Sindaci gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Articolo 31 – Revisore legale dei conti.

1. Il Collegio Sindacale propone, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 («*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*»), all'Assemblea dei Soci, l'affidamento, ove occorra previa procedura ad evidenza pubblica, della revisione legale dei conti ad un revisore legale o a una società di revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali.

2. L'Assemblea dei Soci delibera la determinazione del corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale.

TITOLO V
ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – UTILI –

Articolo 32 – Esercizi sociali e bilancio.

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Allo scopo di sottoporlo ad approvazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), del presente Statuto, alla fine di ogni esercizio sociale gli Amministratori procedono alla formazione del bilancio di esercizio secondo i criteri prescritti dalle disposizioni di legge vigenti.

3. Al bilancio devono essere allegate:

a) una relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione societaria;

b) una relazione del Collegio Sindacale;

c) una relazione del revisore legale dei conti.

4. Gli Amministratori devono inviare ai Soci il progetto di bilancio e le relazioni di cui al comma precedente almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 33 – Utili.

1. Fermo restando che, data la sua natura giuridica, la Società non ha finalità principale di lucro, eventuali utili netti di bilancio sono ripartiti tra i Soci, previa delibera dell'Assemblea dei Soci e previa deduzione del 5% a riserva legale, sino al raggiungimento del limite di cui all'articolo 2430 Cod.civ., e del 15% a riserva straordinaria.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2433 *bis* Cod.civ., è vietata la distribuzione di acconti sui dividendi.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 34 – Scioglimento e liquidazione.

1. La Società si scioglie ed è posta in liquidazione nei casi e secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge o del presente Statuto.

2. La liquidazione della Società è affidata, previa deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci e su indicazione vincolante del Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto, ad un liquidatore o a un collegio di liquidatori.

3. Salva diversa deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, il liquidatore o il collegio di liquidatori compiono tutti gli atti utili e necessari alla liquidazione della Società, con facoltà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) stipulare transazioni;

b) sporgere denunzie;

c) nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti;

d) compiere tutti gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi incluso l'esercizio provvisorio.

4. La rappresentanza della Società posta in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori e, eventualmente, agli altri componenti del collegio dei liquidatori designati, nei limiti e con le modalità stabilite in sede di nomina.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 – Controversie e Foro competente.

1. Foro competente in via esclusiva per ogni controversia dovesse insorgere tra i Soci sull'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto è quello di Savona.

Articolo 36 – Rinvio.

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si rinvia al Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

PATTI PARASOCIALI
PER IL REGOLAMENTO
DEL COMITATO UNITARIO
PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO
E PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- alla data della sottoscrizione dei presenti Patti Parasociali, gli Enti Locali Soci (d'ora in avanti indicati come «i Soci») di Servizi Ambientali S.p.A., siglabile anche come S.A.T. S.p.A. (d'ora in avanti indicata come «la Società), con sede in (17047) Vado Ligure (SV), via Sardegna n. 2, sono i seguenti:
  1) ...
  2) ...
  3) ...
  4) ...
  5) ...
- secondo le disposizioni di legge vigenti e la giurisprudenza, amministrativa e comunitaria, in materia di *in house providing* e di controllo analogo, i soci serviti devono esercitare sulla società affidataria un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi, in ragione delle prerogative loro attribuite dallo statuto, con modalità legittimamente rappresentate da poteri interdittivi e di incidenza sull'assemblea dei soci e dall'obbligo di anteporre alle decisioni più importanti la richiesta di un avviso conforme del soggetto pubblico servito, che nel caso di società pluripartecipata deve essere espresso in seno ad un apposito organo (il comitato di cui *infra*) formato dai rappresentanti degli stessi soci serviti, titolari del servizio affidato e rappresentativi delle Comunità locali servite;
- a partire dalla Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 novembre 1999, resa sulla causa C-107/98, (c.d. «Sentenza Teckal»), è necessario che il controllo analogo dei soci sulla società affidataria sia effettivo, pur potendo essere esercitato congiuntamente, e venga esercitato deliberando a maggioranza da parte dei singoli soci;
- la giurisprudenza amministrativa ritiene legittime forme frazionate di *in house providing* (cfr. tra le più recenti Cons. Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2021, n. 7093 ed i precedenti *ivi*

richiamati), nelle quali la società affidataria costituisce *longa manus* ed organo di gestione del servizio per tante e diverse pubbliche amministrazioni, costituendo uno strumento di gestione associata ed economica del servizio o dei servizi;

- sempre secondo la giurisprudenza amministrativa, la legittimità dell'affidamento *in house providing* di un servizio o di più servizi non dipende da un controllo totale ed assoluto di ciascun socio pubblico interessato sull'intera società affidataria, ma dall'esistenza di strumenti giuridici (di diritto pubblico e/o di diritto privato) in grado di garantire che ciascun socio pubblico, insieme agli altri, sia effettivamente in grado di orientare e di controllare l'attività e la gestione della società;
- i Soci di S.A.T. S.p.A., alla luce di quanto sopra e concordando sulla necessità di dare piena attuazione alla natura della Società quale società *in house providing* per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché quale modello di attuazione di qualsiasi attività o servizio ausiliario, strumentale, accessorio o complementare allo svolgimento delle attività e/o dei servizi demandategli, così come previsto dal vigente Statuto della Società e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di società a partecipazione pubblica e di affidamento *in house providing*, intendendo disciplinare di comune accordo, tramite i presenti Patti Parasociali, l'esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi poteri di controllo analogo *ex* articolo 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («*Codice dei contratti pubblici*»);

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO i Soci stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1 – Premesse.

1.1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale dei presenti Patti Parasociali, ha determinato il consenso dei Soci e per tale ragione rappresenta utile riferimento per l'interpretazione dei Patti Parasociali stessi e della volontà dei Soci qui manifestata.

Articolo 2 – Oggetto e finalità.

2.1. I presenti Patti Parasociali, ad integrazione dello Statuto e degli atti di affidamento, stabiliscono regole di *governance* societaria e di esercizio del controllo analogo dei Soci serviti e affidanti interessati allo svolgimento dei servizi affidati sulla Società affidataria, all'uopo costituendo e disciplinando il Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto (d'ora in avanti indicato come «il Comitato»), già previsto dallo Statuto, ed il suo funzionamento.

2.2. I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Sociali sono stati in precedenza deliberati da ciascuno di essi, nel rispetto delle forme e secondo le procedure stabilite per i rispettivi ordinamenti e che nessuna modifica potrà esservi apportata se non con le forme e secondo le procedure stabilite per i rispettivi ordinamenti.

Articolo 3 – Costituzione del Comitato.

3.1. Il Comitato dura in carica tre anni ed è costituito da un numero di tredici componenti, in rappresentanza dei Soci direttamente o indirettamente affidanti e serviti, ed è presieduto dal Presidente della Provincia di Savona o da un suo delegato.

3.2. Oltre al Presidente della Provincia di Savona, Ente d'ambito, fanno parte del Comitato n. 12 componenti (Sindaci o loro delegati) in rappresentanza dei Comuni Soci. Tali componenti sono stabiliti in numero di 2 in rappresentanza del comprensorio servito di Levante (Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure, Stella e Varazze), in numero di uno in rappresentanza del Comune di Vado Ligure, in numero di 3 in rappresentanza del comprensorio servito dei restanti Comuni costieri (Comuni da Bergeggi a Laigueglia), in numero di 3 in rappresentanza comprensorio servito dei Comuni facenti parte del BIM - bacino imbrifero montano Valle Bormida e Valle Erro (Comuni di Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Roccavignale, Sassello, Urbe), in numero di 1 in rappresentanza del comprensorio servito dei Comuni non costieri già facenti parte della Comunità Montana Ingauna (Comuni di Arnasco, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Casanova Lerrone, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Nasino, Onzo, Ortovero, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello) e in numero di 1 in rappresentanza del comprensorio servito dei Comuni non costieri già facenti parte della Comunità Montana del Pollupice (Comuni di Balestrino, Boissano, Calice Ligure, Giustenice, Magliolo, Orco Feglino, Rialto, Toirano, Tovo San Giacomo, Vezzi Portio), nonché 1 nominato dai soci fondatori di SAT (Albisola Marina, Bergeggi, Celle, Quiliano, Noli, Spotorno).

3.3. La nomina dei membri del Comitato ha luogo da parte del Presidente della Provincia di Savona con proprio Decreto, nominando i membri che, per i singoli comprensori, abbiano conseguito il maggior numero di indicazioni da parte di Comuni Soci interessati, rispettandosi un criterio di turnazione tra gli stessi Enti, con indicazioni da far pervenire al Presidente entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di non raggiungimento di tali condizioni in capo ad un numero sufficiente di soggetti indicati, si procederà alla nomina mediante sorteggio tra chi abbia ricevuto la designazione da parte di almeno 3 Comuni

Soci legittimati che rappresentino nel complesso almeno il 20 % degli utenti serviti del comprensorio interessato dalla nomina.

Articolo 4 – Convocazione e sede – Deliberazioni.

4.1. Il Comitato è convocato, almeno 15 (quindici) giorni prima di ogni Assemblea dei Soci e/o comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta motivata formulata al Presidente:

a) da tanti Soci che rappresentino almeno il 2,5 % del capitale sociale della Società;

b) dall'Organo Amministrativo o da chi ha la legale rappresentanza della Società;

c) dal Presidente del Collegio Sindacale;

d) dal Revisore Legale.

Il Comitato si riunisce comunque almeno due volte l'anno.

4.2. Ogni membro dispone in seno al Comitato di eguale diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione societaria e dagli utenti serviti dei Comuni che lo abbiano indicato.

4.3. Di regola, il Comitato si riunisce presso la sede della Società. Il Comitato è altresì convocabile presso una sede e/o un luogo diverso dalla sede della Società e può svolgersi anche in più luoghi, mediante collegamento da remoto. In quest'ultimo caso, il Comitato si riunisce nel rispetto dell'articolo 25, 8° comma, dello Statuto.

4.4. L'avviso di convocazione è comunicato ai membri almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la convocazione, con lettera raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero con mezzi che comunque garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso.

Qualunque sia il mezzo di comunicazione utilizzato, la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione deve essere nella disponibilità del Presidente del Comitato almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la convocazione.

4.5. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione possono altresì essere indicati la data, l'ora ed il luogo per la seconda, ulteriore, convocazione, per il caso in cui alla prima convocazione il Comitato non risulti regolarmente costituito.

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima e deve svolgersi non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della precedente convocazione.

4.6. In prima convocazione, il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di ¾ (tre quarti) dei propri membri (calcolata *pro capite*) e delibera con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza pro capite degli intervenuti (contandosi doppio quello del rappresentante della Provincia) e la maggioranza degli utenti serviti.

Dovendo in ogni caso garantirsi l'operatività del Comitato, in seconda convocazione il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei membri (calcolata *pro capite*) e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, che rappresentino almeno un terzo degli utenti serviti.

4.7. Fermo quanto precede, in relazione a quelle deliberazioni che interessano problematiche inerenti, in via esclusiva, il solo territorio di uno dei Soci, la relativa determinazione da parte del Comitato deve essere approvata dal membro rappresentante, per comprensorio, del Socio interessato, salvo il caso in cui questi non sia presente e l'argomento sia stato indicato nell'avviso di convocazione.

4.8. Salvo diversa deliberazione dei Soci, la Segreteria del Comitato è svolta da personale della Società. Né tale personale, né i membri del Comitato hanno diritto a percepire emolumenti, gettoni o premi a fronte delle attività svolte e della partecipazione ai lavori del Comitato.

Articolo 5 – Funzioni del Comitato.

5.1. Nell'esercizio del controllo analogo , il Comitato deve assicurare la medesima cura e la medesima tutela degli interessi di tutti i Soci, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione societaria.

5.2. In particolare, attraverso il Comitato i Soci serviti rafforzano il controllo analogo sulla Società affidataria, in aggiunta ai poteri societari e assembleari previsti dalla legge e attribuiti dallo Statuto, che spettano ai Soci in virtù della loro partecipazione al capitale sociale.

In sede di Comitato, i Soci esercitano analisi e assumono decisioni preventive, contestuali e successive sugli obiettivi affidati e gli indirizzi alla Società e sulla loro realizzazione, nonché sulla valutazione di eventuali scostamenti.

In particolare, in sede di Comitato:

a. il controllo preventivo è esercitato dai Soci attraverso la previa approvazione da parte del Comitato dei seguenti documenti di programmazione ed atti:

a.1. relazione programmatica;

a.2. piano degli investimenti;

a.3. piano occupazionale;

a.4. piano delle alienazioni;

a.5. piano degli acquisti di beni e servizi e degli impegni di spesa;

a.6. acquisti di beni e servizi per importi superiori a Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), se non compresi nei Piani di cui alle lettere a) precedenti, nonché, in generale, di ogni deliberazione dell'Assemblea dei Soci che in qualsiasi modo attenga a materie eccedenti l'ordinaria amministrazione della Società.

b. Il controllo contestuale è esercitato dai Soci attraverso:

b.1. la possibilità di esprimere, mediante il Comitato, indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società e sulla modifica dei contratti di servizio tipo con l'utenza;

b.2. il diritto di ogni Socio di richiedere alla Società, in qualsiasi momento, ogni ulteriore elemento, dato, informazione e/o documento ritenuto necessario e, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici;

b.3. l'obbligo della Società di trasmettere al Comitato ed ai Soci una relazione periodica sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione degli obiettivi, evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie;

b.4. la possibilità di disporre controlli ispettivi.

c. Il controllo successivo è esercitato attraverso l'approvazione, da parte del Comitato, del bilancio di esercizio corredato dagli atti obbligatori previsti dallo Statuto, ivi inclusa la relazione sul governo societario prevista dall'articolo 6, 4° comma, del D.Lgs. n. 175 del 2016. In tale sede, i Soci forniscono anche indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

L'Organo Amministrativo della Società deve trasmettere ai Soci, al fine di consentirne il controllo, gli atti di cui alle lett. a), b) e c) precedenti entro il termine utile per lo svolgimento delle riunioni del Comitato, comunque non oltre il ventesimo giorno precedente la convocazione del Comitato stesso.

5.3. Spetta inoltre al Comitato;

a) formare e presentare all'Assemblea dei Soci la lista unica di cui all'articolo 6 dei presenti Patti Parasociali;

a) formare e presentare all'Assemblea dei Soci la lista unica di cui all'articolo 7 dei presenti Patti Parasociali;

b) esprimere parere sulla proposta del Collegio Sindacale di affidamento dell'incarico di revisore legale dei conti ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto;

c) proporre al Presidente, a maggioranza dei presenti, argomenti da includere nell'ordine del giorno di una successiva riunione;

d) proporre all'Assemblea dei Soci gli emolumenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale;

e) approvare i regolamenti della Società.

Articolo 6 – Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione.

6.1. I Soci prendono atto dell'amministrazione della Società da parte di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, da formalizzare in sede Assemblea dei Soci.

6.2. Per le candidature al Consiglio di Amministrazione, i Soci convengono sulla formazione di una lista unica ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto. Fermo il rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché dell'equilibrio di genere, previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dallo Statuto, I 5 (cinque) componenti della lista unica saranno espressione, rispettivamente, del Comune di Vado Ligure (azionista di maggioranza) in numero di uno - a cui sarà attribuito il ruolo di Presidente -, della Provincia di Savona d'intesa con il Comune di Vado Ligure in numero di uno in rappresentanze del Medio Ponente, (da Quiliano a Borghetto S.S.) del Socio Comune di Albenga in rappresentanza dei Soci del Ponente Savonese rispetto al Capoluogo - escluso il Comune di Vado Ligure - in numero di uno, dei soci del Levante Savonese rispetto al Capoluogo in numero di uno e dei soci della Valle Bormida in numero di uno.

Per i candidati di designazione spettante in rappresentanza del Levante Savonese e della Val Bormida, in caso di candidature multiple, al fine di esprimere un unico candidato i Soci procederanno preventivamente alla scelta dello stesso con la presenza di almeno 1/2 dei Soci interessati (calcolata con doppia maggioranza) e a maggioranza dei votanti (sempre calcolata col criterio della doppia maggioranza), con l'obbligatoria astensione del Comune di Vado Ligure, della Provincia di Savona e del Comune di Albenga.

6.3. Ciascun Comune che esprime un membro nel Consiglio di Amministrazione, non partecipa alla designazione dei nominativi che entreranno a far parte del Comitato di Controllo, ai sensi dell'art. 3, ad eccezione del Comune di Vado Ligure.

6.4. Le stesse modalità di individuazione dei candidati e di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione si applicano nel caso in cui, per qualsiasi motivo, sia venuto meno il Consiglio di Amministrazione in carica. Nel caso in cui sia venuto meno uno solo

dei Consiglieri di Amministrazione, l'Amministratore cessato viene sostituito con un Amministratore che sia espressione del Socio o dei Soci che avevano designato il primo.

Articolo 7 – Nomina del Collegio Sindacale.

7.1. Per le candidature al Collegio Sindacale, i Soci convengono sulla formazione di una lista unica ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto. Fermo il rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché dell'equilibrio di genere, previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dallo Statuto, nonché delle altre disposizioni di legge vigenti e statutarie dedicate, i cinque componenti della lista unica, suddivisi in tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, sono espressione, rispettivamente, della Provincia di Savona quanto ad un Sindaco effettivo, dei Soci del Levante Savonese rispetto al Capoluogo quanto ad un Sindaco effettivo, dei Soci del Ponente Savonese rispetto al Capoluogo quanto ad un Sindaco effettivo e del Comune di Vado Ligure, azionista di maggioranza, quanto ai due Sindaci supplenti.

Per i Sindaci di designazione da parte di più Comuni Soci, si applica l'articolo 6, 2° comma, 2° alinea, e 3° comma, dei presenti Patti Parasociali.

Articolo 8 – Obblighi.

8.1. Ciascun Socio è obbligato a rispettare il contenuto dei presenti Patti Parasociali. In particolare, ciascun Socio si impegna a votare in Assemblea dei Soci e a fornire indirizzi concreti ai membri del Consiglio di Amministrazione affinché votino in modo conforme alle determinazioni assunte dal Comitato secondo quanto previsto dai precedenti articoli (anche qualora assenti o dissenzienti) o a quanto altrimenti previsto dai presenti Patti Parasociali.

8.2. Ciascuna delle Parti dei presenti Patti Parasociali che abbia violato gli obblighi di cui al comma precedente è tenuta a pagare una penale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per la violazione commessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, da versarsi alle altre Parti non inadempienti, pro quota in relazione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società alla data della violazione.

Articolo 9 – Durata.

9.1. I Soci convengono che i presenti Patti Parasociali hanno la durata di anni dieci, senza rinnoo tacito alla loro scadenza.

9.2. I presenti Patti Parasociali perdono efficacia in caso di scioglimento della Società o verso il Socio che recede dalla Società o perde, per qualsiasi causa, la qualità di Socio.

Articolo 10 – Foro competente.

10.1. Per tutte le controversie che possono insorgere tra i Soci in ordine ai presenti Patti Parasociali, il Foro competente è esclusivamente quello di Savona.

Articolo 11 – Registrazione e pubblicità.

11.1. I presenti Patti Parasociali sono soggetti a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 («*Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*») – Tariffa Parte II. Fino a quando la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio i presenti Patti Parasociali non sono soggetti a obblighi di pubblicità e deposito presso il Registro delle Imprese.